

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

ROMA

Motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 8310/2024

pendente innanzi la Sezione 4 Ter

nell'interesse dell'Avv. Nicola Andreozzi, nato a Napoli il 04.07.1984 e residente in Aversa alla Via San Nicola n. 14, C.F.: NDRNCL84L04F8390, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce, anche disgiuntamente, dall'avv. Luciano Costanzo (che indica per le comunicazioni telematiche i seguenti recapiti: fax n. 0818150008 – PEC: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it) e dall'avv. Fabio Roselli (C.F.: RSLFBA79R12A512Q pec: studiolegaleroselli@legal.email.it), con i quali elett.te domicilia presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: luciano.costanzo78@avvocati.smcv.it

per l'annullamento, previa sospensione

a) della graduatoria dei vincitori del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Graduatoria dei vincitori. Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli*”, comprensiva delle riserve e dei titoli di preferenza, depositata in giudizio dall'Amministrazione resistente il 7.10.2024; **b)** della Graduatoria dei “vincitori e idonei” del “*Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Napoli, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP NA - 460 unità*” depositata dall'Amministrazione nel presente giudizio in data 07.10.2024;

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

c) dei verbali della Commissione, di estremi e contenuto ignoto, con i quali è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 30,725; d) della nota prot. n. 230599 del 23.9.2024 a firma del Direttore dell'Ufficio III del Ministero della Giustizia, depositata in giudizio il 7.10.2024.

F A T T O

1. Con bando pubblicato in data 05.04.2024 la Commissione RIPAM - per conto del Ministero della Giustizia - ha indetto un *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*. (doc n. 1 ricorso introdutivo)

2. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del bando, la procedura si sarebbe dovuta svolgere secondo le seguenti fasi:

a) una prima fase riservata alla valutazione dei titoli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6;

b) successivamente una prova scritta, come disciplinata dall'art. 7, riservata *“a un numero massimo di candidati pari a sessanta volte il numero dei posti a concorso in ciascun distretto oltre eventuali ex aequo, come risultante all'esito della fase a).”*

c) Infine, la graduatoria finale di merito sarebbe stata redatta *“sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10”*.

Per quanto di interesse il citato art. 6 prevedeva che ai titoli sarebbe stato attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:

“a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

i. 110 e lode, punti 3,00;

XIV da 96 a 98, punti 1,10;.....

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo.....

- **master universitari di secondo livello:** punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;.....

c) **punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;**

Infine, il successivo art. 7 prevedeva che la prova scritta, unica per tutti i codici del concorso, sarebbe consistita in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di 60 minuti con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.

3. Il ricorrente, in data 20.04.2024, attraverso il portale dedicato, presentava la propria domanda di partecipazione relativamente al Distretto della Corte d'Appello di Napoli.

A seguito dell'espletamento della prova scritta, avendo risposto correttamente a 39 domande su 40, apprendeva di aver conseguito un punteggio pari a 28,875, superiore alla soglia minima di 21 punti per ottenere l'idoneità.

4. Tuttavia, del tutto inaspettatamente, nonostante in virtù dei titoli posseduti avrebbe dovuto conseguire un punteggio di **33,725**, in data 15.06.2024, veniva a conoscenza della graduatoria definitiva dei vincitori nella quale non solo non risultava il proprio nominativo ma l'ultimo dei candidati ivi inseriti aveva conseguito un punteggio di 30,75.

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

5. Poiché l'Amministrazione non ha ritenuto di pubblicare la graduatoria degli idonei, in data 15, 17 e 21 giugno 2024, il ricorrente inoltrava, a mezzo pec, istanza di accesso agli atti nonché richiesta di rettifica della graduatoria, evidenziando di aver totalizzato "33,625 punti, di cui 28,875 per l'esito della prova scritta, 1 punto per il voto di laurea, 3 punti per l'abilitazione e 0,75 per il master di II livello".

6. Nessun riscontro perveniva dall'Amministrazione, ciò mentre il ricorrente, in data 27.06.2024, apprendeva che con provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, prot. m dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27.06.2024, era stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l'immissione in servizio degli idonei divenuti vincitori anche per il Distretto della Corte d'Appello di Napoli.

7. In ragione di tanto, con ricorso R.G. n. 8310/2024 l'Avv. Nicola Andreozzi chiedeva "l'annullamento, previa sospensione: a) della graduatoria dei vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Graduatoria dei vincitori. Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli", pubblicata in data 15.06.2024 sul sito internet del Ministero della Giustizia e sul portale Inpa - Dipartimento della Funzione Pubblica; b) di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale e quindi anche: c) dell'elenco degli idonei legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento relativamente al Distretto NA – Corte d'Appello di Napoli,

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

pubblicato in data 27.06.2024 sul sito internet del Ministero della Giustizia;

d) del provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia,

prot. m dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, pubblicato in data 17.06.2024,

con il quale è stata disposta l'assunzione dei vincitori nella parte in cui non

è incluso, nel relativo elenco, il nominativo del ricorrente; e) del decreto

del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, prot.

m dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27.06.2024, nella

parte in cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione

in servizio dei vincitori”.

8. La camera di consiglio veniva fissata per il 29.08.2024 e si costituivano le Amministrazione interessate, eccependo il difetto di legittimazione passiva in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel merito nulla veniva replicato riguardo le censure mosse dal ricorrente.

9. Con ordinanza pubblicata in data 02.09.2024 il Collegio, ai fini della decisione, ordinava all'Amministrazione di depositare in giudizio “*la graduatoria di merito dei vincitori che riporti in chiaro gli eventuali riservatari, con specifica indicazione della riserva di legge o del titolo di preferenza riconosciuti ex art. 1 della lex specialis, che risultano collocati nelle posizioni che precedono parte ricorrente*”, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ordinanza e rinviava la causa alla successiva camera di consiglio del 24.09.2024.

10. L'Amministrazione non ottemperava agli incumbenti istruttori disposti dal Tribunale in vista della camera di consiglio del 24.09.2024 sicché con ordinanza pubblicata in data 26.09.2024 il Collegio reiterava siffatti incumbenti.

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

11. In data **07.10.2024** veniva depositata in giudizio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri la nota prot. n. 230599 del 23.09.2024 a firma del Direttore dell'Ufficio III del Ministero della Giustizia, la graduatoria dei vincitori con l'indicazione del titolo di preferenza e/o la riserva attribuitagli e, infine, la graduatoria omnicomprensiva sia dei vincitori che degli idonei con i relativi punteggi attribuiti dalla Commissione.

12. Dalla lettura di tali atti, il ricorrente apprendeva **di aver totalizzato il punteggio di 30,725, inferiore a quello di 31,125, punteggio utile per essere** dichiarato vincitore.

13. Ebbene, anche tali provvedimenti, unitamente a quelli impugnati con il ricorso introduttivo, sono ingiusti ed illegittimi per i seguenti motivi.

MOTIVI

I. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 PER ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

1. Come già esposto nel ricorso introduttivo, i provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi in quanto il ricorrente, pur avendone diritto, non è stato inserito nell'elenco dei vincitori né assunto in servizio.

In particolare, dalla graduatoria relativa sia ai vincitori che agli idonei, depositata in giudizio in data 07.10.2024, finalmente il ricorrente ha appreso il punteggio conseguito, 30,725 punti, ed ha ricevuto conferma di quanto già denunciato nel ricorso introduttivo, ovvero che l'Amministrazione non ha correttamente valutato i titoli dal medesimo posseduti.

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

2. Ed infatti in base alla sommatoria dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione ed al punteggio conseguito nella prova scritta (doc. n. 2 e 4), l'Avv. Andreozzi avrebbe dovuto totalizzare il punteggio complessivo di **33,725** punti e quindi, ben superiore a quello conseguito dall'ultimo candidato risultato vincitore (31.125).

In particolare, l'art. 6 del bando prevedeva che per i titoli sarebbero stati attribuiti un massimo di 15 punti, e per quanto di interesse,

“a) per il voto di laurea.... da 96 a 98, punti 1,10;

b) ...- master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

c) ...punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato.”

Ebbene, come emerge dalla domanda di partecipazione presentata dal ricorrente, quest'ultimo ha dichiarato:

a) di aver conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza in data 10.03.2010 con un punteggio di 98/110;

b) di essere abilitato all'esercizio della professione di avvocato;

c) di aver conseguito in data 27.05.2022 un master di secondo livello in *“Metodologie didattiche dell'insegnamento della materie giuridiche ed economiche negli istituti di II grado”*. (cfr. domanda partecipazione, doc. n.

2)

In base a tali titoli posseduti e dichiarati, quindi, avrebbe dovuto conseguire:

- 1,10 punti per il voto di laurea;

- 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato;

- 0,75 punti per il master di II livello.

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

Il tutto per un totale di 4,85 punti per i titoli che sommati al punteggio di 28,875 conseguito alla prova scritta determinava un punteggio totale di **33,725**, e non quello di 30,725 attribuitogli dall'Amministrazione.

In ragione di tanto, il ricorrente si sarebbe dovuto collocare in graduatoria alla posizione **n. 240** sui 460 candidati assunti e non invece alla posizione n. 479 come in concreto accaduto.

Sotto tale profilo, quindi, anche a seguito dell'adempimento da parte dell'Amministrazione all'ordinanza istruttoria del 2.9.2024, i provvedimenti impugnati risultano del tutto illegittimi per difetto di motivazione ed eccesso di potere in quanto non è dato comprendere (dagli atti depositati in giudizio) la ragione per la quale al dott. Andreozzi sia stato attribuito un punteggio inferiore a quello cui aveva diritto secondo le previsioni del bando di concorso.

Anche per tal verso quindi gli atti impugnati vanno annullati nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito tra i vincitori del concorso.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che dall'esecuzione del provvedimento impugnato deriva al ricorrente ne impone la sospensione.

Si tratta di evitare le deleterie conseguenze connesse all'attesa di una decisione nel merito.

Si consideri che il ricorrente, in base ai titoli conseguiti, aveva diritto ad essere incluso nella graduatoria dei vincitori ed essere immesso in servizio.

Appare quindi di tutta evidenza che la mancata sospensione del provvedimento lo priverebbe di una *chance* lavorativa importantissima, anche tenuto

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

conto del grave periodo di crisi economica esistente nel nostro Paese.

Si insiste, quindi, affinché l'Ecc.mo Collegio adito voglia porre in essere ogni misura necessaria a garantire la rettifica della graduatoria impugnata con conseguente immissione in ruolo dell'avv. Andreozzi.

P.Q.M.

Ai sensi dell'art. 9 L. 23.12.1999 n. 488, si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed il ricorrente ha già dichiarato di percepire un reddito inferiore alla soglia di € 34.107,72, sicchè nulla è dovuto a titolo di contributo unificato.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con attribuzione delle spese ai sottoscritti avvocati anticipatari.

Avv. Luciano Costanzo

Avv. Fabio Roselli